



Decreto attuativo su sicurezza e salute sul lavoro: analisi del Titolo I (Principi comuni)



D.LGS. 81/08

Titolo I	Principi comuni
Titolo II	Luoghi di lavoro
Titolo III	Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Titolo IV	Cantieri temporanei o mobili
Titolo V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI	Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII	Attrezzature munite di videotermini
Titolo VIII	Agenti fisici
Titolo IX	Sostanze pericolose
Titolo X	Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI	Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII	Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII	Norme transitorie e finali
	51 Allegati



Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI – Articoli da 1 a 4

Art. 2 - Definizioni: dalle 9 del 626 alle 27 attuali.

Completamente nuove risultano:

- azienda, dirigente, preposto, addetto al SPP, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità sociale delle imprese
- sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e sicurezza
- valutazione dei rischi, pericolo, rischio,
- norma tecnica, buone prassi, linee guida
- formazione, informazione, addestramento
- organismi paritetici



Subiscono significative modifiche tutte le altre definizioni, in particolare:

- *lavoratore*, per i quali vi sono precisazioni in riferimento alle tipologie di soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari)
- *datore di lavoro*: scompare il riferimento al datore di lavoro quale responsabile dell'intera impresa e viene sostituito con il riferimento alla responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività
- *responsabile del servizio*, rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto al datore di lavoro (a cui risponde)
- *medico competente*: sottolineatura della collaborazione del MC con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
- *prevenzione*: questa definizione viene ancorata ai parametri dell'art. 2087 con l'esplicito riferimento alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica



Art. 3 - Campo di applicazione

Sotto il profilo oggettivo (commi 1, 2 e 3), vengono sostanzialmente confermate:

- l'applicazione del decreto a tutti i settori di attività privati e pubblici (comprese organizzazioni di volontariato);
- le ipotesi nelle quali tale applicazione deve avvenire “tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato”.

Sotto il profilo soggettivo (stante anche la nuova definizione di “lavoratore”

art. 2), il campo di applicazione viene riarticolato con l'espressa inclusione, oltrechè dei soggetti già contemplati nell'art. 1 del D.Lgs n. 626 (tra gli altri, i lavoratori a domicilio), anche di soggetti quali lavoratori autonomi; lavoratori distaccati, lavoratori somministrati, lavoratori a progetto, lavoratori occasionali, telelavoratori (lavoratori a distanza), i componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.



Art. 4 - Computo dei Lavoratori

Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del decreto sono destinatari di tutela, questo articolo individua quali lavoratori non vengono computati al fine di determinare il numero di lavoratori dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi per i datori di lavoro quali ad es. designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno, assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni varie.

A titolo esemplificativo **non vengono** computati i tirocinanti, i volontari, i lavoratori autonomi, i lavoratori coordinati e continuativi, i lavoratori occasionali, i lavoratori a tempo determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro ecc.

I lavoratori somministrati e part-time si computano sulla base del numero ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco del semestre.

I lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro effettuato.



Capo II – SISTEMA ISTITUZIONALE Articoli da 5 a 14

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza

Art. 6 - Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ricostituita con 36 rappresentanti, alla quale sono affidati compiti di indirizzo ma anche una vera e propria riserva di legislazione regolamentare di dettaglio, come:

- elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le piccole imprese
- la definizione dei criteri per la qualificazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
- l'individuazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale relativi alla esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Art. 7 - Comitati regionali di Coordinamento – estensione della composizione dei comitati alle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori.



Art. 8 - E' istituito il SINP, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ... anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza
Vengono attribuiti a Ispesl, Inail e Ipsema compiti di consulenza nei confronti di tutte le aziende, riguardo a mezzi, strumenti e metodi operativi, nonché ad elementi di innovazione tecnologica efficaci a ridurre i livelli di rischiosità ed a perseguire finalità prevenzionali.

I funzionari di tali enti destinati a svolgere attività di consulenza non possono svolgere attività di controllo e verifica e non hanno l'obbligo di denuncia o comunicazione delle violazioni rilevate durante lo svolgimento dell'attività di consulenza (v. comma 3 e art. 13, comma 5).

- comma 4 lett. a), all'Inail viene affidato il compito anche di raccogliere e registrare, ma solo a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, senza indicare con quali modalità tale raccolta e registrazione debba avvenire. Si segnala che in relazione a tale compito dell'Inail è previsto uno specifico obbligo di comunicazione in capo al datore di lavoro e al dirigente, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.



Art. 10 - Informazione e assistenza

Art. 11 - Attività promozionali – Previsti finanziamenti per promuovere la cultura della prevenzione ma di non adeguata entità.

Art. 12 - E' stato introdotto il diritto di interpello al Ministero del Lavoro per quesiti in materia di sicurezza sul lavoro (anche da parte delle associazioni imprenditoriali).

Peraltro, con una espressione della quale non risulta chiara la portata vincolante per gli organi ispettivi, le indicazioni fornite ad esito dell'interpello vengono qualificate come "criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza".

Art. 13 - Viene riportata la rimodulazione dell'attività di vigilanza e controllo tra i vari enti pubblici preposti con indicazione delle competenze proprie del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, che in precedenza erano sparse in altra legislazione (es. attività nel settore costruzioni edili, attività comportanti rischi elevati, lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, previa comunicazione alla ASL territorialmente competente).



Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (rif. art. 5 Legge 123/07).

Viene sostanzialmente confermata la disciplina relativa alla sospensione dell'attività d'impresa, già contenuta nell'art. 5 della legge 3.8.2007, n. 123.

Da rilevare:

- Viene confermato (comma 1) sul piano normativo il criterio, precedentemente affermato in via amministrativa, che determina la “gravità” degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti della sospensione, non più in via astratta (come risultava dall'art. 5 della L. n. 123/2007) ma attraverso il riferimento ad un elenco tassativo di violazioni da individuare con apposito decreto ministeriale (oggi Allegato I°).
- Riguardo alla sanzione accessoria (comma 4 lett.c), il cui pagamento è condizione per la revoca della sospensione, si fa riferimento ad un importo fisso di 2.500,00 euro determinato per legge.
- Possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione (comma 9).
- Viene introdotta (comma 10) una grave sanzione detentiva a carattere esclusivo, che si aggiunge alla sanzione della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento.



CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Vero cuore del provvedimento, che riprende il Titolo I° del D.Lgs. 626/94

Sezione I - Misure generali di tutela – articoli da 15 a 27

Sezione II - Oggetto della valutazione di rischi – articoli da 28 a 30

Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione – articoli da 31 a 35

Sezione IV - Formazione, Informazione e addestramento – articoli 36 e 37

Sezione V - Sorveglianza Sanitaria – articoli da 38 a 42

Sezione VI - Gestione delle emergenze – articoli da 43 a 46

Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
articoli da 47 a 52

Sezione VIII - Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche degli
infortuni e malattie professionali – articoli 53 e 54



CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articoli da 15 a 54. Si evidenziano i seguenti aspetti:

- espliciti riferimenti alla *organizzazione del lavoro* in modo generalizzato, di significato incerto e di dubbia esigibilità;
- imposizione di documentare l'organizzazione funzionale ed esecutiva del processo produttivo e del lavoro attraverso lo strumento della delega di funzioni e degli incarichi esecutivi;
- proceduralizzare e documentare tutta la attività di valutazione del rischio, che viene inoltre ampliata nei suoi elementi tecnico-applicativi;
- ampliamento e determinazione tassativa dell'attività formativa (viene declinata in maniera più specifica, con rimandi frequenti alla Conferenza Stato Regioni per la definizione dei dettagli operativi);
- ampliamento della sorveglianza sanitaria che entra pesantemente nelle dinamiche di organizzazione e gestione della prevenzione da parte dell'azienda, a partire da un forte richiamo alla collaborazione e alla valutazione dei rischi, nonché alla gestione del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, nonché ai pesanti adempimenti richiesti al MC nei confronti delle PA per la comunicazione di dati.



Sezione I: misure di tutela e obblighi

Art. 15 - Vengono declinate le misure generali di tutela che rappresentano l'evoluzione di quelle enunciate dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94 con precisazioni alla lettera o), in riferimento alla informazione e formazione adeguata per dirigenti e preposti.

Art. 16 - Delega di funzioni

Al pari del successivo art. 19, l'art. 16 costituisce una novità rispetto al D.Lgs. 626 e risponde alla volontà del legislatore di dare visibilità ed evidenza al sistema di attribuzione dei poteri gerarchico funzionali e delle connesse responsabilità.

La disposizione definisce per la prima volta normativamente lo strumento della delega di funzioni mutuandone i requisiti dalla cospicua giurisprudenza degli scorsi anni.

L'articolo non è particolarmente felice nella sua formulazione che risulta generica e imprecisa.



Si richiama, al riguardo, l'art. **299 Esercizio di fatto di poteri direttivi**, il quale sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigenti e preposti gravano **altresì** su colui il quale, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti;

ossia:

in assenza di una documentata ed effettiva ripartizione funzionale degli obblighi decisionali organizzativi e di controllo, l'art. 299 funge da norma di chiusura del sistema della responsabilità secondo il principio di effettività: a chiunque di fatto eserciti prerogative funzionali proprie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sarà attribuita la conseguente responsabilità penale.



Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Viene confermata l'indelegabilità da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi e del relativo documento e della designazione del RSPP.

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente

Riprende ed amplia l'art. 4 comma 5 del 626/94, fatte salve alcune modifiche ed integrazioni.

Restano perplessità sulla formulazione dell'articolato che necessita di successivi approfondimenti.



Segue Art. 18

Comma 1, lettera l) - la previsione, assente nell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 626/1994, costituisce una mera anticipazione degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento puntualmente declinati nei successivi artt. 36 e 37 del TU.

Comma 1, lettera o) - confermato l'obbligo di consegna del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), già previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), della L. n. 123/2007;

viene inoltre previsto l'ulteriore obbligo di consentire agli stessi RLS l'accesso ai dati comunicati all'Inail, ai sensi della successiva lettera r) (infortuni che comportino assenza di almeno un giorno).

Comma 1, lettera p) - confermato l'obbligo di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), già previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), della L. n. 123/2007. Viene inoltre previsto l'ulteriore obbligo di consegna del DUVRI agli RLS, su loro richiesta.

Comma 1, lettera r) - comunicazione all'Inail di infortuni di 1 giorno (escluso quello dell'evento).



Segue Art. 18

Comma 1, lettera u) - confermato l'obbligo, già previsto dall'art. 6, della L. n. 123/2007, di munire i lavoratori, occupati nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di apposita tessera di riconoscimento.

Comma 1, lettera aa) - Viene posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di un ulteriore adempimento formale, in precedenza non previsto e del quale non risultano chiare le finalità, consistente nella comunicazione annuale all'Inail dei nominativi degli RLS.

Comma 1, lettera bb) - Viene posto a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di vigilare sulla correttezza di propri comportamenti (adibizione dei lavoratori alla mansione lavorativa specifica solo se muniti del prescritto giudizio di idoneità).

L'obbligo di tenuta del registro infortuni viene eliminato a decorrere dal settimo mese successivo all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 (v. art. 53, comma 6).



Art. 19 - Obblighi del preposto

In relazione alla definizione di *preposto*, i compiti attribuiti nell'art. 19 sono largamente mutuati dalla giurisprudenza di Cassazione, sono da intendersi come propri, in quanto connessi all'incarico operativo e si risolvono esclusivamente in un'attività di sorveglianza e controllo e non nell'autonomo esercizio di poteri discrezionali,

Di particolare importanza è la lettera g) che prevede per il preposto una formazione specifica, di cui si parlerà nel successivo articolo 37.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Viene introdotto un articolo specifico per il lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari che richiama alla adozione delle tutele di salute e sicurezza nello svolgimento delle loro attività, compresa la sorveglianza sanitaria e le azioni di formazione e addestramento relativamente ai rischi propri dell'attività svolta e con oneri a proprio carico.



Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente (ved. successiva sez. V-art.38 e seg.)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

La norma riproduce, con piccole modifiche, la previsione dell'articolo 7 del D.Lgs 626/1994, come modificato dalla legge n. 296/2007 (art. 1, comma 910) e dalla legge n. 123/2007 (art. 3).



Art. 26 - In particolare si segnala:

Comma 1 – vengono ridefiniti i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Comma 2 - L'obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori

Comma 3 - L'obbligo di allegare il DUVRI ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 deve essere adempiuto entro il 31.12.2008 se ancora in corso a tale data.

Comma 4 - Viene opportunamente specificato, che la responsabilità solidale prevista dal comma 4 non riguarda i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Comma 5 - La norma conferma l'obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione indicati dagli artt. 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile.

I costi da indicare sono solo quelli “propri connessi allo specifico appalto”, intendendo per tali non tutti i costi normalmente sostenuti dalle imprese esterne (appaltatrice, subappaltatrice, somministratrice) per la sicurezza, ma solamente quelli specificamente sostenuti per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di appalto: misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze, accorgimenti specifici (macchine, attrezzature, dispositivi) imposti dai rischi esistenti sul luogo di lavoro comunicati dal committente.

Attenzione:

l'indicazione dei costi è prevista a pena di nullità del contratto



Segue Art. 26:

Commi 6 e 7 - Questa disciplina si applica agli appalti e alle forniture di opere o servizi pubblici:

- Nelle gare di appalto o di fornitura pubblici, devono essere anche individuati i costi della sicurezza specifici dell'appaltatore che “non possono essere soggetti a ribasso d'asta” (art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/2006- art. 8 Legge 123/07).

Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, i commi 3 dell'articolo 20 e 1, lett. c) dell'art. 21 confermano che i lavoratori autonomi provvedono a dotarsi di tesserino e ad esporlo.

- Il DUVRI deve essere consegnato al RLS su sua richiesta (ved, art. 50 comma 5).



Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

- E' certamente nuova e importante la previsione di un **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi prevista dall'art. 27.**
- I criteri e i settori specifici verranno individuati dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6, sulla base dell'esperienza, competenza ecc., acquisite anche con specifici corsi formativi.
- Il possesso dei requisiti stabiliti costituiranno elemento vincolante per la partecipazione a gare di appalti e subappalti pubblici, agevolazioni, finanziamenti ecc., *aspetto questo non previsto dalla delega al Governo.*



Sezione II - Valutazione dei rischi

Art. 28 - In riferimento all'oggetto della valutazione dei rischi di cui al comma 1, in rafforzamento al concetto di TUTTI i rischi, precisazione che si era resa doverosa dopo la sentenza della Corte di Lussemburgo, il legislatore ha ritenuto di dover ulteriormente esplicitare che *“deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.”*

- Viene richiamato l'accordo europeo sullo stress quale unico parametro oggettivo di riferimento per tale complessa e difficilmente misurabile valutazione.
- Con il richiamo alle *lavoratrici gestanti* il legislatore avrà voluto colmare una lacuna del testo che recupera così il vecchio d.lgs 645/96, oggi inserito nel Testo Unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità (capo II del titolo I del D.Lgs. 151/01).
- Con i riferimenti alla valutazione del rischio dell'ultima parte del paragrafo (all'età, genere ecc.) il legislatore impone a chi valuta i rischi di differenziare le misure di sicurezza concretamente applicabili in relazione ai parametri/caratteristiche precedentemente indicate, rendendo esplicita una esigenza che già era implicitamente connessa alla valutazione del rischio espositivo individuale.



Segue Art. 28:

- E' previsto che il documento debba avere data certa (comma 2).
- Vengono definiti i punti che debbono essere presenti all'interno del documento (comma 2).
- E' opportuno ricordare che nell'art. 18 comma 1, lettera o, è prevista la consegna del documento al RLS su sua richiesta (ved. articolo 50 comma 4).
- Entrata in vigore: 90 giorni dalla pubblicazione in GU

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Fornisce precisazioni metodologiche in merito alla valutazione, ricavandole prevalentemente da anni di prassi applicativa in relazione al D.Lgs. 626/94.

Viene confermata la possibilità, al massimo fino al 30 giugno 2012, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, di autocertificare l'effettuazione della valutazione.



Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

La Legge 123/07 aveva esteso la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01, anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa le imprese devono dimostrare di aver adottato ed attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenirlo.

Il legislatore definisce nei commi 1, 2 e 3 quali sono gli elementi di organizzazione e gestione del sistema, sottolinea le esigenze di registrazione, di verifica, di controllo, dello stesso nonché la necessità che venga definito un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel comma 5 viene chiarito che, in attesa che la Commissione Consultiva Permanente definisca ulteriori modelli organizzativi, le BS OHSAS 18001 e le Linee Guida UNI-INAIL si presumono conformi ai requisiti di cui a presente articolo solo per le parti corrispondenti e fermo restando il presupposto di conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione

Artt. 31-32-33 - Vengono ripresi i contenuti della precedente normativa con le seguenti precisazioni:

- SPP esterni possono essere costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o di organismi paritetici;
- comma 8 art. 31 – nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi di imprese, può essere un unico Spp e i singoli datori di lavoro istituiscono il Servizio presso quello di gruppo;
- non viene ripresa la disposizione di comunicare il nominativo alle ASL e DPL;
- nei casi in cui è previsto l'obbligo di istituire il SPP interno, viene precisato che anche il RSPP deve essere interno (art. 31, commi 6 e 7);
- vengono ripresi i requisiti di formazione indicati dalla Conferenza Stato Regioni con la specifica di trattare rischi “da stress-lavoro correlati” e non più di natura “psico-sociale”.

Art. 34 - nel caso di assunzione del ruolo di RSPP da parte del datore di lavoro (ex art. 10 del D.lgs.626/94), nel merito della formazione obbligatoria, si prevede una durata minima di 16 ore e massima di 48; viene inoltre introdotto anche per coloro che abbiano già frequentato i corsi secondo la disciplina precedente, l'obbligo di aggiornamento. I contenuti verranno definiti dalla Conferenza Stato Regioni. Nel frattempo resta comunque vigente il DM 1997.



Art. 35 - Riunione periodica

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Le disposizioni previste in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, risultano in questo articolo più particolareggiate e rigorose rispetto alla formulazione dell'art. 22 del 626.

Vengono, infatti, richiamati:

- alcuni contenuti minimi (concetti di rischio, danno, prevenzione ecc.);
- la durata, i contenuti minimi e le modalità saranno definiti da uno specifico provvedimento Conferenza Stato Regioni
- la necessità di tenere conto delle esigenze linguistiche per la trasmissione e comprensione della formazione;
- l'addestramento che deve essere fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Comma 7 - Viene enucleata una specifica formazione e aggiornamento per il preposto, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza, formazione che può avvenire in azienda a cura del datore di lavoro ma che deve comunque toccare temi quali:

i soggetti coinvolti e i relativi obblighi, individuazione dei fattori di rischio e la valutazione del rischio, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.



Segue Art. 37

Comma 11 - In riferimento al ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) oltre al corso di 32 ore, viene previsto un obbligo di aggiornamento la cui durata sarà di 4 ore annue per aziende da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore annue per le altre.

Generale rimando alla contrattazione collettiva per la definizione dei contenuti e modalità per l'effettuazione della formazione dei RLS



Medico competente

Sezione V – Sorveglianza sanitaria

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Vengono certamente rafforzati ed estesi gli adempimenti richiesti al medico competente

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Le specializzazioni che consentono l'esercizio della funzione di medico competente sono diminuite rispetto a quelle previste in precedenza. Tuttavia, i medici che vogliono svolgere l'attività di medico competente devono partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

Nei casi di aziende con più unità produttive, di gruppi di imprese, o qualora risulti necessario dalla valutazione dei rischi, è prevista la possibilità di nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.



Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

Novità di significativo impatto sulla gestione del personale:

- estensione della sorveglianza non solo in riferimento alla normativa vigente, ma anche in relazione alle direttive europee, alle indicazioni fornite alla *Commissione consultiva* di cui all'art. 6, nonché su richiesta del lavoratore, ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
- generalizzata la periodicità “di norma una volta all’anno” che si ritrovava nei titoli specifici, nonché la visita medica al cambio di mansione e la visita alla cessazione del rapporto;

Comma 3: precisa che le visite da parte del Medico competente **non** possono essere preassuntive (divieto posticipato al 1° gennaio 2009 dal D.L. 97/08) o usate per accertare lo stato di gravidanza.

Comma 4: i controlli relativi all’assunzione di alcol o stupefacenti sono disciplinati dagli accordi relativi.

Comma 5: riguarda l’inserimento degli esiti delle visite mediche nella cartella sanitaria, anche in formato elettronico - *Richiamo art. 53.*



Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

- Il lavoratore (anche disabile - *rif. Legge n. 68/1999*) deve essere adibito ad una mansione per la quale egli è idoneo.
In caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore adibisce il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, ove possibile.

Nota: La norma appare legittimare la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non possa individuare altre mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore.



Sezione VI - Gestione delle emergenze

- Articolo 43 - Disposizioni generali
- Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- Articolo 45 - Primo soccorso
- Articolo 46 - Prevenzione incendi



Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comma 1 - Il RLS (*normalmente eletto* dai lavoratori nel corso dell'*election day*) si istituirà non più soltanto ai livelli aziendale e territoriale o di comparto, come già in precedenza, ma anche a livello di “sito produttivo” (*v. norme successive*).

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

L'ambito di possibile esercizio delle funzioni di rappresentanza territoriale viene espressamente limitato alle sole aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante per la sicurezza aziendale.

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

La nuova figura è individuata con esclusivo riguardo a *realità produttive caratterizzate dalla contestuale presenza di più aziende o cantieri e da specifiche caratteristiche rilevanti sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*;

- identificata con uno dei rappresentanti per la sicurezza operanti nel sito;
- attribuite funzioni di coordinamento tra gli stessi rappresentanti e di intervento surrogatorio nelle aziende o cantieri del sito in cui non operino rappresentanti aziendali ovvero territoriali o di comparto (rimando alla contrattazione collettiva).



Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comma 1 - Viene attribuita alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Commi 4 e 5 - Si conferma il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), già introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), della L. n. 123/2007.

Viene ora aggiunto il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia anche del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Comma 7 - Viene espressamente prevista una incompatibilità in capo allo stesso soggetto delle funzioni di RLS e di RSPP o ASPP.

Art. 51 - Organismi paritetici

Sono attribuiti compiti ulteriori rispetto al D.Lgs. 626/94 e Accordo Interconf. 1995 quali: elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.



Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

- Articolo 53 - Tenuta della documentazione
- Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

CAPO - IV DISPOSIZIONI PENALI

Sezione I - Sanzioni

- Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
- Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
- Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
- Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale

- Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa



PRINCIPALI NOVITA' DEL D.LGS. 81/08

TITOLI II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI



TITOLO II – Luoghi di lavoro

L'argomento “*Luoghi di Lavoro*” è ripreso dal Titolo II del D.Lgs. n. 626/1994, dal DPR n. 547/1955 e dal DPR n. 303/1956.

Di seguito vengono elencate le modifiche più significative introdotte dal nuovo Testo Unico:

- Art. 62 “*Definizioni*”: rispetto al Titolo II del D.Lgs. n. 626/1994, la **definizione** risulta **parzialmente modificata** al punto a) (luogo di lavoro in generale) e più ampia con l’inserimento del punto b) (campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale).



TITOLO II – Luoghi di lavoro

- Art. 66 “*Lavori in ambienti sospetti di inquinamento*”: rispetto all’articolo 25 del DPR 303/56 viene richiesto che l’apertura di **accesso ai luoghi in oggetto debba avere “dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”**.



TITOLO II – Luoghi di lavoro

- Allegato IV “*Requisiti dei luoghi di lavoro*”
 - Rispetto al corrispondente articolo 9 del DPR n. 547/1955, è stato aggiunto il punto 1.9.1.4 – *Gli impianti di condizionamento devono essere sottoposti a controlli, manutenzioni, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.*



TITOLO II – Luoghi di lavoro

- Rispetto al corrispondente articolo 46 del DPR n. 303/1956, il punto 1.14.4.2.2 – Dormitori prevede “...nel ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno“, nel DPR n. 303/1956 era di 30 metri attorno.
- Punto 6 - “*Disposizioni relative alle Aziende Agricole*”
Vengono riprese quasi totalmente le disposizioni del Titolo III del DPR 303/56 senza particolari novità significative.



TITOLO III – CAPO I - Uso delle attrezzature di lavoro

Il Titolo III ha subito una **pesante revisione** rispetto a quanto precedentemente indicato dall'equivalente titolo III del D.Lgs. 626/94, sia per l'accorpamento del Titolo relativo ai Dispositivi di Protezione individuale, sia per l'inclusione di rilevanti parti del DPR 547/55.

Nel testo si evidenziano numerose variazioni che, se anche possono apparire meramente lessicali, possono comportare significative ricadute pratiche. Si possono fin da ora evidenziare alcuni punti.



TITOLO III – CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro

- **Art. 69** sono introdotte **due definizioni nuove** che non sempre sono utilizzate con coerenza dal legislatore (lavoratore esposto e operatore).

Tutte le disposizioni relative ai lavori in quota sono inserite nel Titolo IV (“*cantieri temporanei e mobili*”)

- **Art. 70** Al comma 2 viene precisato che le **attrezzature di lavoro** costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di queste, debbono essere **conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’allegato V** (in cui sono riprese, con alcune integrazioni, disposizioni del DPR 547/55, del DPR 164/56, dell’allegato XV del D.Lgs. 626/94, dell’Allegato alla Direttiva 89/655/CEE).

Al comma 4 viene disciplinata la **procedura** che gli organi di vigilanza dovranno mettere in atto nel caso in cui accertino la **mancata rispondenza** di un’attrezzatura ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto. L’utilizzatore si trova penalizzato a priori e prima di un effettivo riconoscimento dell’inadeguatezza dell’attrezzatura contestata dall’organo di vigilanza.



TITOLO III – CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 71 viene disciplinato l'obbligo da parte dei datori di lavoro di effettuare i **controlli** delle attrezzature e viene previsto un regime di **verifiche periodiche** relativo a determinate attrezzature elencate nell'allegato VII, la cui competenza è attribuita in modo esclusivo ad ISPESL ed ASL, fatta salva la possibilità per tali enti di avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.



TITOLO III – CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro

Art.72 viene **esteso l'obbligo di attestare la conformità** ai requisiti di sicurezza del bene (attrezzatura di lavoro) dato in uso mentre precedentemente la dichiarazione era necessaria solo per le “macchine”.

Vengono altresì **introdotti specifici obblighi a carico di chi noleggi o conceda in uso attrezzature senza conduttore.**

Art. 73 si preannuncia un elenco di attrezzature che richiederanno una **specificabile abilitazione** degli operatori.



TITOLO III – CAPO II – Uso dei dispositivi di protezione individuale

Il capo II del Titolo II del Testo Unico sulla sicurezza **resta pressochè identico** al Titolo IV D.Lgs. 626/94, fatta salva l'introduzione dell'obbligo per il datore di lavoro di stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna ed il deposito dei DPI (cfr. art. 77, comma 4, lettera g).

L'art. 79 comma 2 del TU prevede l'emanazione di decreti successivi da parte dei Ministeri in merito all'individuazione di criteri di selezione ed uso dei DPI.



Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Questa parte del Titolo III presenta notevole complessità e difficoltà di raffronto con le norme previgenti.

Art. 80.

Come art. 267 D.P.R. 547/55, con qualche aggiunta.

Si introduce un **obbligo di valutazione dei rischi** relativo a tutti gli aspetti di rischio compresi quelli trattati in altre parti (innesco esplosioni, radiazioni).

Si richiama inoltre l'obbligo di adottare misure tecnico-organizzative per eliminare/ridurre i rischi e di predisporre procedure di uso e manutenzione.



Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 81.

Viene ripreso il contenuto della Legge 186/68, comma 1, **ampliando il novero delle norme di buona tecnica** di riferimento citate nell' allegato IX, ai fini della rispondenza alla **regola dell'arte**.

Art. 82.

Riprende parzialmente i contenuti dell'art. 344 del D.P.R. 547/55 ma non sono riportati i valori di tensione di sicurezza rimandando alle norme tecniche.

Per i lavori su parti elettriche fino a 1000v c.a. e 1500 V c.c. **diviene obbligatorio qualificare gli operatori secondo le norme tecniche** (PES-PAV CEI 11-27).

Per operazioni su tensioni superiori **viene istituito un regime di autorizzazione** per le aziende esecutrici con rimando a successivo decreto. Hanno diritto all'abilitazione anche le aziende già autorizzate dalla legislazione vigente.



Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 83.

Contiene una specificazione del divieto di eseguire lavori in prossimità di parti attive non protette in condizioni non rispondenti alle indicazioni contenute nelle norme tecniche. Le distanze limite di sicurezza sono riportate in tabella 1 dell'Allegato IX.

Art. 84.

Prevede l'obbligo di proteggere dagli effetti dei fulmini edifici, impianti, strutture e attrezzature, senza le limitazioni previste dall'articolo 38 del D.P.R. 547/55.



Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 85.

Si evidenzia una parziale ma significativa sovrapposizione con i contenuti del Titolo XI per la valutazione delle atmosfere esplosive, ma con alcune difformità

Art. 86.

Fermo restando le disposizioni del D.P.R. 462/01 si rimanda a un D.M. futuro la definizione di modalità e criteri per le verifiche degli impianti elettrici.



Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- L'estensore del Titolo IV ha cercato di armonizzare la normativa speciale riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa "ripulitura" di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico.
- **Capo I** - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104)
- **Capo II** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 156)
- **Capo III** – Sanzioni – (artt. Da 157 a 160)



Articolo 89

Definizioni

- Cambia la definizione di "**Responsabile dei lavori**" che ora è **incaricato, dal committente**, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera e **deve** necessariamente coincidere con il **progettista** per la fase di progettazione dell'opera e con il **direttore dei lavori** per la fase di esecuzione dell'opera;
- Un'altra novità rispetto al D. Lgs. 494/96 riguarda il "**coordinatore per l'esecuzione**" che, oltre a non poter coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, come già previsto in precedenza, adesso **non può coincidere con un dipendente dell'impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)**.
- Vengono inserite, infine, le definizioni di **impresa affidataria** (*impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*) e di **idoneità tecnico-professionale** (*possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera*).



Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- Il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, **designa il coordinatore per la progettazione**, quando vi siano cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea.
 - La designazione non è più legata, come era in passato, all'entità presunta del cantiere (pari o superiore a 200 uomini-giorno) e alla presenza di rischi particolari con la conseguenza di obbligare anche il committente di piccoli lavori ad ottemperare ad obblighi di notevole rilevanza (redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo tecnico, della notifica preliminare).
- Il comma 9, lettera a) prevede che il committente verifichi **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese attraverso l'esibizione di una serie di documenti il cui elenco è contenuto nell'allegato XVII, ad eccezione dei casi di lavori privati non soggetti a permesso di costruire.
 - Molti di questi documenti sono, tuttavia, già contenuti nel piano operativo di sicurezza che tutte le imprese sono tenute a redigere e trasmettere al CSE. Appare evidente pertanto, che se non viene modificato l'allegato vi sarà una duplicazione di documenti e ciò in palese contrasto con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 123/2007 che prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali.



Allegato XVII

Idoneità tecnico professionale

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
 - f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
 - i) documento unico di regolarità contributiva
 - l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
 - e) documento unico di regolarità contributiva
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.



Art. 90, comma 11

- Il comma 11 dispone che, nel caso di **lavori non soggetti a permesso di costruire**, il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione, ferma restando l'ipotesi di designazione del coordinatore per l'esecuzione qualora, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione di essi o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.



Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

- Aumentano le **responsabilità del committente** rispetto a quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 494/96.
- Adesso il committente è **comunque** obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e)) e a verificare la trasmissione della notifica preliminare (art. 99).
- A differenza del passato oggi il committente è esonerato dalla responsabilità di **verificare che il coordinatore per la progettazione** abbia redatto il PSC e il fascicolo (art. 91, comma 1), e dalla responsabilità di verificare che il **coordinatore per l'esecuzione** svolga correttamente i propri compiti (art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e d)).



Articolo 96

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

- E' stato inserito il principio secondo il quale l'**accettazione** da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (**POS**) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (**DUVRI**) di cui all'art. 26 dello schema di decreto. Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento.



Articolo 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

- Stabilisce gli **obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa stessa** tra cui la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC.
- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione) con esclusione della redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi propri di ciascuna impresa.
- Si fa notare come siano stati assegnati all'impresa affidataria obblighi propri del coordinatore in fase di esecuzione.



Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- In merito ai **corsi di formazione** sono stati inseriti nuovi aspetti: l'obbligo della verifica finale di apprendimento, le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore.



Articolo 101

Obblighi di trasmissione

- l'impresa esecutrice deve trasmettere il proprio *piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.*
- Nella formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. 494/96 era previsto invece che ciascuna impresa esecutrice trasmettesse direttamente il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione. Ancora una volta l'impresa affidataria è chiamata a svolgere compiti propri del coordinatore in fase di esecuzione.



Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Nessuna variazione che possa avere impatto sulla gestione operativa aziendale, né nel corpo normativo né tanto meno negli allegati, che sono perfettamente identici a quelli del D.lgs. n. 493/1996.



Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi

La variazione più significativa è introdotta all'articolo 167, in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi: viene infatti **codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico**, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che coinvolgono soprattutto gli arti superiori. Viene così codificato e recepito quanto già diffuso a livello di linee guida valutative per questi tipi di rischio (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc).

L'articolo 169 sulla formazione ed informazione include ora la previsione espressa dell'**addestramento** sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi.



Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi

Per quanto riguarda gli allegati si rileva **l'eliminazione del riferimento ai 30 Kg**, quale peso massimo movimentabile manualmente da un solo uomo. Ciò implica un riferimento ad un rischio derivante da “*carico troppo pesante*”, molto generico e quindi facilmente contestabile.

Viene **espressamente citata la norma ISO 11228** (parti 1-2-3) come norma tecnica di riferimento.



Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminale

Le variazioni più significative riguardano:

- l'inclusione nel campo di applicazione del titolo VII anche dei **computer portatili**, prima esclusi in quanto non facenti parte di una postazione fissa munita di videoterminale;
- l'obbligo di organizzare e predisporre in conformità ai requisiti minimi dell'allegato XXXIV **tutti posti di lavoro** ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo VII e non solo quelli dei lavoratori che ricadono nella definizione di addetti al videoterminale, come invece previsto all'articolo 58 del D.lgs. 626/94.

La definizione di "*posto di lavoro*" comprende anche il mouse e la sua disposizione ergonomica, così come la si trova dettagliata anche negli allegati.

Per quanto riguarda le **pause** (articolo 175), prima previste nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività, solo nel caso di attività al videoterminale della durata di almeno 4 ore consecutive, vengono ora previste sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale senza la condizione della continuità dell'attività di almeno 4 ore. La variazione non è di poco conto per *call-center*, centri di elaborazione dati, ecc.



Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminale

Le variazioni presenti negli allegati con i requisiti minimi delle postazioni munite di videoterminale sono di fatto il recepimento delle linee guida già esistenti in materia di ergonomia degli uffici ed includono:

- il corretto posizionamento dello schermo;
- il corretto posizionamento del mouse;
- l'altezza e la profondità del piano di lavoro;
- lo schienale.

Solo nell'ambito delle prescrizioni minime per i computer portatili va segnalato che viene prescritta, in caso di impiego prolungato, la fornitura di tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile.



Titolo VIII – Capo II – Protezione da agenti fisici: rumore

Premessa

Rispetto al Titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/1994, il Titolo VIII, Capo II, non presenta modifiche particolarmente significative.

Analisi degli articoli

Si evidenziano alcuni passaggi che potrebbero avere un impatto diretto sulle aziende:

- Art. 189 “*Valori limite di esposizione e valori di azione*”: <<3. *Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente*>>
Viene introdotto il **concetto nuovo di valore settimanale massimo ricorrente**, del quale non v'era prima traccia e rispetto al quale non viene data definizione.



Titolo VIII – Capo II – Protezione da agenti fisici: rumore

- Art. 191 “*Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile*”
Vengono introdotte specifiche modalità con cui il datore di lavoro può gestire situazioni in cui l’esposizione personale dei lavoratori è soggetta ad **elevata fluttuazione**.
- Art. 192 comma 2: l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare e applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore è previsto al **superamento dei valori inferiori di azione** e non di quelli superiori come previsto dalla precedente normativa oltre che dalla stessa direttiva 2003/10/CE.



Titolo VIII – Capo II – Protezione da agenti fisici: rumore

- Art. 193 “*Uso dei dispositivi di protezione individuali*”: <<In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, e alle seguenti condizioni: (...) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione **esige** che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito.”

L’articolo 49-septies, invece del termine **esige**, riportava l’espressione “**fa tutto il possibile per**”.

- Art. 193 “*Uso dei dispositivi di protezione individuali*”: <<2. (...) I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione>>.
La richiesta che il **DPI debba poter garantire un valore al di sotto del limite inferiore di azione** rappresenta una novità che deve essere opportunamente valutata.



Titolo VIII – Capo II – Protezione da agenti fisici: rumore

Art. 196 “Sorveglianza sanitaria”: <<(…) La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma **una volta l'anno** o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente>>.

La puntualizzazione della periodicità della sorveglianza sanitaria fa salva la diversa determinazione da parte del medico competente. L'opportunità dell'organo di vigilanza di disporre contenuti diversi rispetto a quelli previsti dal medico competente potrebbe risultare critica in alcune situazioni.



Titolo VIII – Capo II – Protezione da agenti fisici: rumore

Articolo 198 “*Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center*”.
Sarà un argomento da monitorare.



Titolo VIII – Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

- Art. 201 – Viene introdotto il **valore limite di esposizione su periodi brevi** (20 m/s² per il sistema mano braccio, 1,5 m/s² per il corpo intero).

Viene **ridotto il valore limite di esposizione giornaliera per il corpo intero** (da 1,15 m/s² passa a 1,0 m/s²).

In caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.



Titolo VIII – Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo IV, disciplinano la materia della prevenzione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici . Le stesse disposizioni, tuttavia, **entreranno in vigore a decorrere dal 30 aprile 2012**. Questa decorrenza è prevista da una direttiva comunitaria già adottata che modifica la decorrenza già stabilita dalla precedente direttiva (2004/40/CE, art. 13, § 1) al 30 aprile 2008.



Titolo VIII – Capo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo V, disciplinano per la prima volta la materia della prevenzione dei rischi da radiazioni ottiche. Le stesse disposizioni **entreranno in vigore a decorrere dal 26 aprile 2010.**



Titolo IX – Sostanze pericolose

Il nuovo Titolo IX “*Sostanze pericolose*” è così articolato:

- Capo I – *Protezione da agenti chimici* (ex Titolo VII-bis): artt. da 221 a 232;
- Capo II – *Protezione da agenti cancerogeni e mutageni* (ex Titolo VII): artt. da 233 a 245;
- Capo III – *Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto* (ex Titolo VI-bis): artt. da 246 a 265.

Per quanto attiene gli allegati al Titolo IX, ancorché rinumerati, essi appaiono ad un primo esame coincidenti con i corrispondenti allegati previsti dai Titoli VI-bis, VII e VII-bis del D.Lgs. n. 626/1994.



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Pur mantenendo invariato il campo di applicazione rispetto alla previgente normativa in materia, la disciplina relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza o esposizione ad agenti chimici (pericolosi) presenta diversi cambiamenti rispetto a quanto normato dal previgente Titolo VII-bis.

In questa prima analisi, ci soffermeremo solamente sulle novità di maggior rilievo.

All'art. 224, co. 2, viene infatti introdotto il concetto di **"rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"** in sostituzione del **"rischio moderato"** previsto dall'art. 72-quinquies del D.Lgs. 626.



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

All'articolo 232, viene prevista l'emanazione di appositi decreti ministeriali per determinare quale sia il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori *“in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza”*.

Inoltre il medesimo articolo stabilisce che, nelle more dell'adozione dei sopra citati decreti, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sempre tramite decreto, possono stabilire, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei Lavoratori. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione è comunque effettuata dal Datore di lavoro.



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Per quanto riguarda il “*rischio basso per la sicurezza*”, vi è senza dubbio necessità di approfondimenti dal momento che l’art. 2 non reca la definizione di “sicurezza”.

In prima battuta si ritiene corretto associare tale termine alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati.

Per quanto attiene la salute, sempre in attesa di ulteriori riflessioni, si ritiene opportuno associare il concetto di “*irrilevante per la salute*” a condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.

Sulla base della considerazione appena espressa, risulta evidente come sia agevole procedere alla valutazione del rischio per gli agenti chimici per i quali sia definito il valore limite di esposizione professionale e come, per contro, sia responsabilità del Datore di lavoro individuare i criteri di valutazione più opportuni da utilizzare per tutti quegli agenti chimici pericolosi per i quali il valore limite non è individuato.



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

L'introduzione del concetto di "*rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute*" in luogo del "*rischio moderato*" comporta la necessità di rivedere la Valutazione dei Rischi, per la parte relativa alla presenza di agenti chimici pericolosi, condotta secondo i previgenti criteri.

A tal fine l'art. 306, co. 2, prevede un periodo transitorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento:

“Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”.



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Come già in precedenza, qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dai successivi articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).

Viceversa, ossia nel caso in cui il rischio non sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, il Datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto dagli articoli 225 e 226 e nominare un Medico competente (per i cui titoli, requisiti e compiti si rimanda agli artt. da 38 a 42), che dovrà sottoporre i Lavoratori a Sorveglianza sanitaria e istituire e aggiornare le Cartelle sanitarie e di rischio.



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

In merito alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 229, si segnala che essa deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 626/94, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche **corrosivi, cancerogeni e mutageni di categoria 3.**



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Un'ultima segnalazione, infine, riguarda l'Allegato XXXVIII "**Valori limite di esposizione**".

Tale allegato sostituisce l'Allegato VIII-ter del D.Lgs. 626/94, che era stato, da ultimo, modificato dal Decreto 4 febbraio 2008, entrato in vigore il 12 marzo 2008.

Tale provvedimento aggiungeva nuove sostanze e nuovi valori all'elenco dei valori limite di esposizione professionale. In particolare, per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali il valore limite di esposizione professionale stabilito dal decreto è inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE, il termine di adeguamento era differito al **12 marzo 2009** (12 mesi dalla data di entrata in vigore del DM).

Nelle disposizioni del decreto legislativo in esame nulla si dice circa tale proroga dei termini.



Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Dal momento che il D.Lgs. 626/94 viene abrogato in toto (e quindi anche il suo Allegato VIII-ter) e che le disposizioni transitorie e finali (art. 304 e 306) non danno indicazioni esplicite in merito a quanto previsto da D.M. 4 febbraio 2008, ne potrebbe derivare che i Valori limite di esposizione delle sostanze sopra citate debbano applicarsi dalla data di entrata in vigore con il nuovo decreto legislativo anziché dal 12 marzo 2009.



Titolo IX – Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti e attribuzioni dell'ISPESL (vedi in particolare art. 244).



Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Come per gli agenti chimici, anche in questo caso il campo di applicazione resta invariato:

fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, le norme in esame si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.



Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Tra le novità si segnala che l'art. 251, co. 1, lett. b) stabilisce che i lavoratori esposti alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto devono **sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI)** delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 (0,1 fibre/cm³ di aria).

Inoltre l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da **periodi di riposo** adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro e l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da **idonea decontaminazione**.



Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

L'art. 253, co. 1, conferma l'obbligo per il Datore di lavoro di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro specificando però che tale obbligo non sussiste nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 249, co. 2, qui di seguito riportato:

“2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;*
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;*



Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;*
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.”*

All'art. 257, relativo all'informazione dei Lavoratori, viene introdotta la specificazione che, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i Lavoratori interessati e i loro Rappresentanti delle misure adottate nel caso vengano misurati valori di concentrazione di amianto nell'aria superiori al valore limite di esposizione previsto.



Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Relativamente alla Sorveglianza sanitaria, rispetto a quanto previsto dall'art. 59-quinquiesdecies, il nuovo art. 259 stabilisce altresì:

- **i lavoratori** addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, **sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro;**
- i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel Registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, sono sottoposti ad una **visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.**



Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

In base all'art. 260, il Datore di lavoro, qualora accerti che l'esposizione dei lavoratori è stata superiore ad un decimo del valore limite (0,1 fibre/cm³ di aria) e qualora i lavoratori si siano trovati in condizioni di esposizione non prevedibili, iscrive i lavoratori esposti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea in quanto deve essere perseguito l'obiettivo di eliminare la condizione di esposizione a valori superiori ad un decimo del valore limite.



Titolo X – Esposizione ad agenti biologici

Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte l'aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM):

l'art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiama l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l'attuale art. 269 fa riferimento all'allegato IV del D.Lgs. 206/2001.

Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di MGM.



Titolo XI – Atmosfere esplosive

Le disposizioni del nuovo Testo Unico relative alla protezione da atmosfere esplosive (articoli da 287 a 297 e relativi Allegati L e LI) riproducono pressochè fedelmente i contenuti degli articoli da 88 bis a 88 undecies e degli allegati XV bis e XV ter del D.Lgs. n. 626/1994.

Nella definizione di “*atmosfera esplosiva*” sono scomparse le ultime due righe “*in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta*”.

E’ da sottolineare che, ai sensi dell’art. 306, comma 1, del TU (Disposizioni finali), il DPR 19 marzo 1956, n. 302, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi, resta in vigore ad integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso TU.



Quadro sanzionatorio



Quadro sanzionatorio generale

- Sospensione dell'attività (art. 14)
- Sistema sanzionatorio – Titolo I
- Sistema sanzionatorio – Titoli speciali
- D.Lgs n. 231/2001



Sospensione dell'attività

- Articolo 14
- Abrogazione art. 36 bis cd decreto Bersani (l. 248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)



Chi lo adotta

- Servizio ispezione del lavoro
- Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)



Presupposti/1

- Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro
- Reiterate violazioni in materia di orario di lavoro

*considerando le specifiche gravità
di esposizione al rischio di infortunio*



Presupposti/2

- Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
 - da individuare con futuro DM (senza scadenza)
 - provvisoriamente: Allegato I



Allegato I

- Elaborazione DVR
- Elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione
- Formazione ed addestramento
- Costituzione SPP e nomina RSPP
- Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento
- Elaborazione piano operativo di sicurezza
- Nomina coordinatore per la progettazione
- Nomina coordinatore per l'esecuzione.

segue



Allegato I

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

segue



Allegato I

- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

segue



Allegato I

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.



Opposizione (art. 14, c. 9)

- Entro 30 giorni
- Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionale
- Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni
- Al procedimento di sospensione non si applica la legge 241/1990



Conseguenze: interdizione

- Comunicazione della sospensione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture
- Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a gare
- Durata pari alla sospensione più ulteriore eventuale periodo max 2 anni



Revoca del provvedimento: condizioni

- Regolarizzazione dei lavoratori
- Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (orario e sicurezza)
- Pagamento di una somma aggiuntiva unica 2.500,00 €



Inosservanza del provvedimento

- Arresto fino a 6 mesi



Caratteri generali

- Generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio
- Carezza di proporzione tra gravità dell'illecito (rischio) e grado di afflittività della sanzione
- Carezza di distinzione, ai fini sanzionatori, tra violazioni formali/documentali e sostanziali



Struttura

- Ciascun titolo ha le proprie sanzioni
- È previsto il principio di specialità (art. 298)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale



Tipologia di sanzioni

- Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie
- Nella maggior parte dei casi è prevista l'alternatività tra arresto ed ammenda
- Per i casi in cui è previsto solo l'arresto, l'art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda
- Per i casi in cui è prevista solo l'ammenda, si applica l'oblazione (art. 162 codice penale – terza parte del massimo oltre spese)



Contravvenzioni

- A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D.lgs. n. 758/1994
- In mancanza, si può applicare - in sede processuale - l'oblazione speciale (art. 162bis codice penale) (metà massimo ammenda)
- Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzo




Confronto 162bis cp e 303 TU

- Pena alternativa
 - Prima dell'apertura dibattimento
 - Metà del massimo oltre spese e obbligo di deposito della somma
 - **Non ammessa: recidiva, abitualità, professionalità**
 - **Non devono permanere conseguenze eliminabili**
- Pena alternativa **o arresto in via esclusiva**
 - Prima dell'apertura del dibattimento
 - Pena ridotta **fino ad un terzo**
 - Responsabile **si adopera concretamente** per rimozione irregolarità ed eventuali conseguenze dannose



Procedura D.lgs n. 758/1994





Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2 e 4, lett. c)/1

- omessa valutazione rischi
- omessa o incompleta redazione documento
- mancata adozione provvedimenti per evitare che misure tecniche danneggino salute popolazione o ambiente esterno
- mancato aggiornamento misure prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi o produttivi
- mancata considerazione capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto a loro salute e sicurezza



Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2 e 4, lett. c)/2

- aziende industriali a rischio di incidente rilevante
- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni che espongono a radiazioni ionizzanti
- aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- aziende con esposizione a rischi agenti biologici gruppo 3 e 4, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività manutenzione, rimozione e bonifica amianto
- cantieri con più imprese e non inferiori a 200 u/g



Violazioni colpite da sanzione esclusiva – arresto/3 – Art. 302

- Applicazione ammenda tra 8.000,00 e 24.000,00 € in sostituzione dell'arresto
- Condizioni:
 - eliminazione irregolarità, fonti di rischio ed eventuali conseguenze dannose del reato
 - entro conclusione procedimento di primo grado
 - violazione senza incidenza causale sull'infortunio
 - assenza di recidiva specifica



Violazioni colpite da sanzione esclusiva – arresto/4 – Art. 302

- Il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza in assenza di commissione di ulteriori reati della stessa specie
- Insieme al reato si estingue ogni effetto penale della condanna



Responsabilità amministrativa enti/1

Legge n. 123/2007, art. 9 (introduce l'art. 25 septies al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231)

Delitti di cui agli articoli 589 - omicidio colposo - e 590, terzo comma, del codice penale - lesioni colpose gravi o gravissime - commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote.

Condanna: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



Responsabilità amministrativa enti/2

- art. 300 D.Lgs. 81/08 modifica art. 25-septies

In relazione al **delitto di cui all'articolo 589** del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Condanna per il delitto di cui al precedente periodo: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



Responsabilità amministrativa enti/3

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



Responsabilità amministrativa enti/4

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi..



In sintesi...

- Solo per omicidio colposo commesso nelle ipotesi aggravate (art. 55, comma 2): sanzione pecuniaria massima.
- Omicidio colposo: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote
- Lesioni colpose gravi o gravissime: sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote
- Sanzioni interdittive: max 6 mesi



Sistema sanzionatorio Dlgs n. 231/2001

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.



Sanzioni interdittive

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Applicazione sanzioni interdittive

- Solo per i reati per i quali sono espressamente previste
- Se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) profitto di rilevante entità e reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (in questo caso, se commissione del reato determinata o agevolata da gravi carenze organizzative)
 - b) reiterazione degli illeciti.



Applicazione sanzioni interdittive

Durata: non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Esclusione:

- a) reato commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) danno patrimoniale cagionato di particolare tenuità



Sanzioni pecuniarie

- Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
- L'importo di una quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1549,37 €
- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



Commisurazione sanzioni pecuniarie

- gravità del fatto e grado responsabilità ente
- attività svolta per eliminare o attenuare conseguenze e prevenire commissione ulteriori illeciti
- Importo quota: dipende da condizioni economiche e patrimoniali ente allo scopo di assicurare efficacia della sanzione.
- In caso di interesse proprio o assenza di vantaggio per ente o danno di particolare tenuità: importo sempre 103.29 €



Riduzione delle sanzioni/1

Sanzione pecuniaria ridotta della metà e non superiore a 103.291,38 € se:

- a) reato commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo
- b) danno patrimoniale cagionato di particolare tenuità



Riduzione delle sanzioni/2

Sanzione ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) adottato e reso operativo modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi



Riduzione delle sanzioni/3

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10.329,14 € .



Il modello organizzativo/1

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:



Il modello organizzativo/2

- a) rispetto standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- c) attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione RLS)



Il modello organizzativo/3

- d) attività di sorveglianza sanitaria
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- g) acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- h) periodiche verifiche applicazione e efficacia procedure adottate



Il modello organizzativo/4

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1
- articolazione di funzioni che assicurino competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta



Il modello organizzativo/5

- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- idoneo sistema di controllo su attuazione del modello e su mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (con obbligo di riesame e modifica in caso di violazioni significative o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nel progresso scientifico e tecnologico).



Il modello organizzativo/6

In sede di prima applicazione, presunzione conformità a requisiti art. 30 per le parti corrispondenti:

- modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) del 28 settembre 2001
- British Standard OHSAS 18001:2007
- ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.



Linee guida Confindustria

p. 14

p. 15

p. 16

p. 18

p. 20-24

p. 25

p. 29

p. 31

p. 33-34

p. 37

p. 40

p. 45

p. 52

p. 54

p. 138 ss